Circolari Speciali

ASPETTI CRITICI DEL REGIME DI CASSA PER CONTRIBUENTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA





L'applicazione del regime di cassa per gli imprenditori in contabilità semplificata è certamente una delle novità più rilevanti degli ultimi anni, destinata a rivoluzionare le modalità di determinazione del reddito per un elevato numero di soggetti. Questo nuovo regime, entrato in vigore con il periodo d'imposta 2017, non sarà di facile attuazione e ciò anche a causa della scelta, per così dire, ambigua, del Legislatore che non ha previsto un regime "puro", cioè interamente ispirato al principio di cassa o, al contrario, di competenza, bensì un regime spurio che, per usare le parole della circolare n. 11/E/2017, è solo improntato alla cassa ma non ne è caratterizzato totalmente.

Si dovrà verificare, pertanto, componente per componente, a quale principio di tassazione esso si ispira, e questa situazione genera più di un dubbio e anche una certa confusione tra gli operatori.

Ciò premesso, si evidenziano i principali problemi applicativi.

⇨

⇨

COMPONENTI POSITIVI

- In merito ai componenti positivi che sono attratti a tassazione nel momento dell'incasso si precisa che l'articolo 66, c. 1 del Tuir cita i **ricavi** ex art. 85 del Tuir e i **dividendi** ex art. 89: per questi componenti, quindi, il principio di **cassa** condiziona la rilevanza fiscale. Appena dopo, tuttavia, nel secondo periodo dello stesso c. 1 dell'art. 66, sono elencati alcuni componenti positivi che, invece, sono regolati dal principio di **competenza:** tra questi, oltre alle **plusvalenze** e **sopravvenienze attive**, vi sono i **proventi immobiliari** disciplinati dall'art. 90 del Tuir e richiamati in modo esplicito dalla circolare n. 11/E/2017, par. 3.2.1.
- Volendo sistematizzare questo primo aspetto, si deduce che mentre le locazioni attive per immobili strumentali o merce sono disciplinate dal principio di cassa in quanto rientranti nella nozione di "ricavi ex art. 85 del Tuir", le locazioni attive di immobili di civile abitazione restano disciplinate dal principio di competenza, in quanto comprese nell'art. 90 del Tuir.

COMPONENTI NEGATIVI CON IL REGIME DI CASSA

- In secondo luogo deve essere posta attenzione ai componenti negativi che, a differenza di quelli positivi, sono citati in modo generale dal c. 1 dell'art. 66 del Tuir. Ebbene, per questi costi si afferma che la deducibilità si ha quando sono "sostenuti".
- È agevole notare che uguale dizione era proposta nel precedente art. 66 del Tuir regolato dal principio di competenza, ma il termine "sostenuti", dal 2017, deve essere ora letto nel senso di "pagati". Ciò è confermato nel passaggio della circolare n. 11/E/2017, par. 3.1, in cui l'Agenzia delle Entrate, citando la relazione governativa alla Legge di bilancio 2017, sostiene la rilevanza del momento finanziario per tutti i componenti negativi diversi da quelli esplicitamente citati nel prosieguo dell'art. 66 del Tuir. Pertanto, per capire se un componente negativo si deduce per cassa o competenza, è necessario verificare se esso sia citato in modo esplicito nei commi successivi dell'art. 66 del Tuir, ed eventualmente disciplinato dal criterio di competenza.

COMPONENTI NEGATIVI CON IL REGIME DI COMPETENZA

- Tra i componenti negativi che mantengono il regime di competenza (oltre a minusvalenze e quote di ammortamento) devono essere esplicitamente menzionati i canoni di leasing (il maxi canone dovrà essere riscontato, come già avvenuto nei precedenti esercizi), mentre per le spese di manutenzione ordinaria, atteso che il riferimento all'art. 102 del Tuir (cfr. c. 2, art. 66 Tuir) è limitato alle quote di ammortamento, il criterio da applicare sarà quello di cassa. In relazione a questo ultimo punto, però si registra un'interpretazione restrittiva operata dalla circolare n. 11/E/2017 che non appare del tutto coerente, laddove si afferma che comunque deve essere rispettato il limite di cui all'art. 102, c. 6 del Tuir, cioè il 5% del valore dei beni strumentali esistenti all'inizio dell'esercizio.
- Ne consegue una possibile, duplice interpretazione:
 - a) si applica l'art. 102 c. 6 del Tuir e, allora, resta fermo il tetto del 5% e anche il criterio di competenza;
 - b) in caso contrario, la spesa è deducibile quando risulta pagata, ma senza il tetto del 5%.
- Nella tesi dell'Agenzia delle Entrate, invece si applica solo parzialmente il riferimento all'art. 102 del Tuir e ciò desta qualche perplessità.

PERDITE SU CREDITI

⇨

- Altri componenti negativi per i quali è applicabile il principio di competenza sono le perdite su crediti. Questo elemento necessita di un chiarimento poiché, in linea di massima, se un componente positivo affluisce a tassazione al momento dell'incasso, non dovrebbero sussistere perdite su crediti. Il discorso, però, è maggiormente articolato. In primo luogo potrebbero essere presenti crediti derivanti dal passato, cioè quando il contribuente non applicava il criterio di cassa; per tali proventi si è prodotta tassazione per competenza e se la perdita sul credito presenta gli elementi della certezza e della precisione, essa sarà deducibile anche in vigenza del criterio di cassa.
- Altro caso potrebbe essere la perdita sul credito derivante dalla cessione di un bene strumentale, cessione la cui tassazione (plusvalenza) resta assoggettata al regime di competenza, da cui consegue che anche il componente negativo legato alla insolvenza del debitore può essere computato nella determinazione del reddito.
- Un terzo caso, peraltro citato esplicitamente dalla circolare n. 11//E/2017, è la perdita sul credito che si manifesta per quei contribuenti che hanno scelto di contabilizzare i componenti positivi e negativi applicando l'opzione di cui all'art. 18, c. 5 del D.P.R. n. 600/1973, cioè il **regime di contabilizzazione subordinato alle regole Iva**. Ricordiamo che, in base a tale regime contabile, i componenti positivi e negativi si intendono per presunzione incassati e pagati al momento in cui è registrato il documento ai fini Iva.
- Tale presunzione, peraltro, non arriva a escludere l'insolvenza (da provarsi con le abituali regole dell'art. 101, c. 5 Tuir), dal che si ricava che anche in presenza di presunzione di incasso che si manifesta al momento della registrazione della fattura, il componente negativo della perdita sul credito potrà essere dedotto senza che ciò si appalesi come una contraddizione.

RILEVANZA DEGLI ANTICIPI

⇨

- Nel regime semplificato di cassa alcuni componenti, positivi e negativi, concorrono a
 formare il reddito al momento della manifestazione finanziaria. Come sopra si ricordava,
 la circolare n. 11/E/2017 ha circoscritto notevolmente la rilevanza dell'aspetto
 finanziario di ciascuna operazione, affermando che il regime si ispira al principio di
 cassa, ma tale principio non si applica affatto a tutte le operazioni economiche.
- Sul fronte dei componenti positivi il principio di cassa determina la rilevanza fiscale di due elementi: ricavi di cui all'art. 85 del Tuir e dividendi e interessi di cui all'art. 89 del Tuir.
- Da tale ricostruzione si può partire per verificare se l'incasso di anticipi ricevuti da clienti costituisca sempre operazione fiscalmente rilevante nel periodo d'imposta. Si potrebbe sostenere che l'incasso di un anticipo su una futura cessione o prestazione non genera alcun ricavo, considerato che ancora non si è perfezionata l'operazione, da cui discenderebbe che non essendo in presenza di operazioni disciplinate dall'art. 85 del Tuir, l'incasso non è elemento rilevante. In tal modo, però, sarebbe svuotato di significato l'intento di tassare i ricavi al momento della percezione; pertanto, si ritiene più razionale affermare che se l'anticipo si riferisce a un "futuro ricavo" esso sia rilevante al momento dell'incasso. In questa direzione, peraltro, si esprime anche la circolare n. 11/E/2017, par. 3.1, quando afferma che "È da sottolineare come, relativamente alle operazioni da cui derivano componenti positivi e negativi di reddito che concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, assumano rilevanza anche gli eventuali versamenti effettuati o i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto."
- Diversamente può accadere che l'anticipo non sia relativo a un ricavo: è il caso, ad esempio, di una somma relativa a un costo che sarà direttamente addebitato al cliente, oppure dell'incasso di un acconto relativo a un cespite che sarà ceduto nel periodo d'imposta successivo. In queste ipotesi la somma incassata non dovrebbe essere rilevante nella formazione del reddito d'impresa, poiché relativa a un componente diverso dal ricavo e, pertanto, non governato dal principio di cassa. Si ritiene che il medesimo assunto debba essere applicato anche se si sceglie il sistema di "registrazione Iva" di cui all'art. 18, c. 5 del D.P.R. 600/73. Secondo tale sistema la rilevanza reddituale non si ha al momento dell'incasso, bensì al momento della registrazione del documento ai fini Iva. Se pensiamo, però, all'emissione di una fattura di acconto per la cessione di un cespite, risulta irrazionale concludere che la semplice registrazione comporti la tassazione dell'ammontare quale plusvalenza, poiché per determinare la plusvalenza (tassabile per competenza) occorre conoscere il corrispettivo pattuito per la cessione del bene e tale importo potrebbe non essere conosciuto al momento dell'emissione della fattura di acconto. Il punto, però, è opinabile e sarebbe auspicabile un intervento dell'Agenzia delle Entrate.

SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI

⇨

⇨

⇨

- Una particolare attenzione dovrà essere riservata alle spese relative a più esercizi.
- La citazione dell'art. 108 (cfr. c. 3, art. 66 Tuir), infatti, porterebbe a concludere che tale norma si applica secondo le regole ordinarie previste dal Tuir; conseguentemente, tali componenti negativi non sarebbero influenzati dal principio di cassa. Nella lettura che ne fa la circolare n. 11/E/2017, invece, occorre distinguere i componenti che sono dedotti in unico esercizio da quelli dedotti in più esercizi.
- Ipotizziamo le spese di impianto che si spesano in base alla vita utile dell'immaterialità: ebbene, in questo caso la pluriennalità nella deduzione fa sì che il costo sia deducibile per competenza e non per cassa. Quando, invece, ci riferiamo a oneri relativi a spese di rappresentanza (che sono indicati impropriamente nell'art. 108 del Tuir), che sono dedotti in un unico esercizio, allora il criterio da applicare torna a essere quello di cassa.

PASSAGGIO DI REGIME

- Il passaggio di regime costituisce un aspetto particolarmente delicato quest'anno in cui, dal 2016 al 2017, molti imprenditori si troveranno a cavallo tra il principio di competenza (applicato nel 2016) e quello di cassa (da applicare nel 2017). L'art. 1, c. 19 della L. n. 232/2016 prevede una regola che, sostanzialmente, tende a evitare salti e duplicazioni di imposta assumendo che: "i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi". Nel commento fornito dalla circolare n. 11/E/2017 questa previsione è generalizzata come segue: i componenti reddituali mantengono il principio di tassazione che essi applicavano nel regime di provenienza.
- Traslando tali regole, ad esempio, all'ipotesi di un agente di commercio che abbia maturato provvigioni nel 2016 e inserite nel reddito di quell'anno, ancorché non incassate, si avrà che, applicando il regime di provenienza (competenza) al momento dell'incasso, che avviene nel 2017, non si avrà alcuna tassazione. Al contrario, ipotizziamo un agente di commercio che ha incassato nel 2016 un acconto sulle provvigioni che matureranno nel 2017: ebbene, applicando il regime di provenienza (competenza) quelle provvigioni saranno interamente tassabili nel 2017, ancorché nello stesso anno non sia avvenuto alcun incasso.

GESTIONE DELLE RIMANENZE FINALI

- Infine, un aspetto molto importante e non risolto in via interpretativa è rappresentato dalla gestione delle rimanenze finali al 31.12.2016: la norma stabilisce l'obbligo di portare in deduzione interamente nel 2017 il valore di tali rimanenze, il che potrebbe generare una significativa perdita fiscale, peraltro non riportabile a nuovo, atteso il regime semplificato del contribuente.
- L'eliminazione delle rimanenze, però, porta con sé un elemento fortemente negativo, se si pensa a quando avverrà la cessione dei beni, operazione che genererà reddito per l'intero importo incassato, cioè non decurtato delle esistenze iniziali. Il problema è molto sentito per le imprese immobiliari, le quali portando a costo nel 2017 l'intero ammontare delle rimanenze finali 2016, registreranno nel 2017 una perdita di forte entità, ma dovranno considerare che quando, ad esempio, nel 2019 venderanno gli immobili, il prezzo incassato genererà per intero reddito, e non invece il mero differenziale tra il valore di costo (esistenza iniziale) e il ricavo di vendita.
- Questa vicenda è costantemente segnalata dalla stampa specializzata come aspetto negativo e irrazionale della nuova normativa, da risolvere, se non in via interpretativa, almeno con una norma che permetta il riporto a nuovo di tali perdite. Invece, nella circolare n. 11/E/2017 è presente un significativo passaggio interpretativo che concerne il passaggio contrario dalla contabilità semplificata a quella ordinaria. Quale valore avranno le rimanenze iniziali? La tesi sostenuta è che potranno essere considerate esistenze iniziali fiscalmente rilevanti solo le merci acquistate durante il regime semplificato di cassa che non sono state pagate e che, quindi, non hanno concorso alla formazione dei componenti negativi. La procedura sarà particolarmente complicata: da una parte le rimanenze finali/iniziali dovranno essere determinate con gli ordinari criteri (ad esempio, il costo medio); poi, una volta individuato il costo della singola merce, si dovrà applicare tale valorizzazione alle sole merci non pagate, il tutto da gestire nell'apposito prospetto di apertura dello stato patrimoniale.
- Infine, aspetto non trascurabile, è rappresentato dalla circostanza che le rimanenze, di fatto, sono comunque presenti al termine di ogni periodo di imposta e, sebbene irrilevanti dal punto di vista fiscale, dovranno comunque essere oggetto di rilevazione, in ossequio ai precetti civilistici (non sono previste differenze, infatti, fra soggetti "ordinari" e "semplificati"), per ragioni extra fiscali e anche in vista di una possibile opzione per il regime di contabilità ordinaria.